



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 27/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2011, n. 1094

Cont. 237/10/AL. Tribunale dell'Unione Europea. Attività svolta successivamente alla impugnazione, da parte della R.P., della decisione della Commissione Europea datata 22/12/09 - Competenze professionali Avv.ti Francesco BRUNELLI e Alessandro ALOIA (Studio Associato), difensori Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con decisione in data 22/12/2009 della Commissione Europea è stata soppressa una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all'Italia per il POR Puglia Obiettivo I, periodo 2000-2006.
- Rilevata la necessità di procedere all'impugnazione di tale decisione mediante ricorso alle competenti Autorità Giurisdizionali Europee, la Regione Puglia provvedeva a sottoscrivere, per accettazione, la proposta di assistenza legale formalizzata in data 3/2/2010 dagli Avv.ti Francesco Brunelli e Alessandro Aloia (Studio Associato).
- Con deliberazione n. 338 del 10/2/2010, rettificata con successiva n. 867 del 25/3/2010, la G.R. provvedeva a ratificare il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente G.R., in data 9/2/2010, ai predetti professionisti.

(Valore della controversia: € 79.000.000,00; Settore di spesa: Area Presidenza e Relazioni Istituzionali)

- La predetta "convenzione" prevedeva, tra l'altro, la corresponsione dei seguenti Onorari:
  - a) € 50.000,00 oltre IVA e CAP (totale € 62.400,00) al momento della sottoscrizione dell'accordo;
  - b) € 100.000,00 oltre IVA e CAP (totale € 124.800,00) all'atto del deposito del ricorso.
- Avveratesi le condizioni sub a) e b), con determinazione dirigenziale n. 389 del 7/5/2010, a fronte di un impegno di spesa complessivo di € 249.600,00 (previsto dalla d.G.R. n° 867/2010), si è provveduto a liquidare allo Studio Associato l'importo pattuito in misura forfetaria, pari ad € 187.200,00 (€ 150.000,00 oltre IVA e CAP).
- Si fa presente che l'impegno precedentemente assunto ha generato un residuo passivo pari ad € 62.400,00 (€ 249.600,00 - 187.200,00).
- Nel corso del giudizio è emersa la necessità di estendere il mandato conferito ai suindicati avvocati al fine di:
  - chiedere la sospensiva del provvedimento della Commissione Europea c(2009) 10350 del 22/12/09, avverso il quale era stato proposto il gravame;
  - impugnare la Nota di Addebito n. 3241001630 del 26/2/2010;
  - chiedere la sospensiva della medesima Nota di Addebito, nonché di tutti gli atti conseguenti.
- A tanto si provvedeva con deliberazione di G.R. n° 1179 del 18/5/2010, nella quale venivano confermati i parametri fissati dalla predetta "Convenzione" ai fini della determinazione degli Onorari

spettanti.

- A conclusione dell'attività richiesta, in data 2/3/2011 lo Studio designato ha presentato puntuale relazione sull'opera professionale svolta "successivamente alla presentazione del ricorso per impugnazione della citata decisione CE del 22/12/09", dettagliando parcella con la quale è stata offerta una ulteriore e cospicua riduzione dell'Onorario, quantificato nella misura finale di € 202.823,17 (pari a meno di 1/3 dei Minimi da tariffario), a cui vanno aggiunti le spese sostenute (per € 24.223,17), CAP ed IVA, per una somma complessiva di € 277.346,49, ritenuta congrua attesa la complessità dell'attività svolta, (consistita, tra l'altro, nella: -Opposizione all'eccezione di irricevibilità proposta dalla C.E. avverso il ricorso della Regione; -Proposizione dei Ricorsi per Sospensiva della Decisione, Impugnazione della Nota di Addebito, Sospensiva della Nota di Addebito; Riunione di Procedimenti Cautelari; Tenuta dei Rapporti con l'IGRUE, il MISE, la Commissione Europea Bilancio, Esecuzione del Bilancio (Bilancio Regionale e FES) Recupero Crediti e Avvocatura Generale dello Stato; Partecipazione a molteplici riunioni/ contatti con la Regione, tenutesi anche a Roma), e dei risultati utili conseguiti (che hanno portato, tra l'altro, la Commissione Europea a: -Rinunciare ad opporsi ai ricorsi per sospensiva; Annullare la Nota di Addebito iniziale; nonché alla possibilità di richiedere alla predetta Commissione gli Interessi, pari ad oltre € 350.000,00, relativi alla illegittima riscossione anticipata di € 79.336.741,11 incassati dalla medesima Commissione il 13/5 (operando delle compensazioni su altri fondi destinati alla Regione Puglia) in virtù della Nota di Addebito poi annullata e sostituita con la Nota 2.

- Atteso che il residuo passivo (€ 62.400,00) di cui alla citata Determinazione dirigenziale n. 389/2010, non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 277.346,49) come sopra quantificata, in ossequio alla deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di € 214.946,49 (€ 277.346,49 - 62.400,00) per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 214.946,49 per pagamento di competenze professionali in favore degli avv.ti Francesco Brunelli e Alessandro Aloia (Studio Associato) si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 277.346,49 (di cui € 62.400,00 quale residuo passivo) si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di € 214.946,49 (€ 277.346,49 -62.400,00), per il pagamento delle competenze professionali a favore degli avv.ti Francesco Brunelli e Alessandro Aloia (Studio Associato) relativamente all'attività illustrata in narrativa;
3. di provvedere al finanziamento della spesa di € 214.946,49 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 277.346,49 (di cui € 62.400,00 quale residuo passivo), come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott.Nichi Vendola